



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FANIZZA | VITO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO | GIUSEPPE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1280/12
depositato il 27/06/2012

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1 [REDACTED] IVA-ALTRO 2008
IRES/SANZ.
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

MONTANARO DOTT. VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

AG.RISCOSS. TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE 6 74123 TARANTO TA

difeso da:

BRESCIA AVV. GRAZIA
VIA B. LEONE, 1/B 74015 MARTINA FRANCA TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1280/12

UDIENZA DEL

10/12/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

183

PRONUNCIATA IL:

10/12/13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21/01/14

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
(Angelo PAGANO)



Con ricorso depositato il 27/06/2012, il sig. ~~XXXXXXXXXX~~ quale rappresentante legale della ~~XXXXXXXXXX~~ srl - ~~XXXXXXXXXX~~ costruzioni impianti elettrici meridionale, tutti meglio qualificati in atti e legalmente rappresentati, si oppone avverso la cartella di pagamento n.1 ~~XXXXXXXXXX~~ emessa dalla Equitalia sud spa agente della riscossione provincia di Taranto.

Fatto: La cartella di pagamento impugnata si riferisce alla iscrizione a ruolo della maggiore somma, per omessi versamenti Iva, Irpeg, oltre sanzioni ed interessi; le predette somme hanno quale presupposto il controllo automatizzato ex articolo 36 bis del dpr 600/73 e 54 bis del dpr 633/72.

In ricorso, la società ricorrente chiede: che venga dichiarata l'illegittimità, l'infondatezza e comunque l'invalidità della pretesa fiscale; in via subordinata, la riduzione degli interessi e delle sanzioni; vittoria di spese e onorari. La società ricorrente eccepisce: a) in via preliminare, la inesistenza della notifica della cartella, in quanto la relata ivi apposta risulta assolutamente illeggibile ed apposta nella prima pagina e non già sull'ultima; b) violazione dell'obbligo di motivare la cartella, risultando la motivazione limitata alla semplice indicazione di dati numerici ed al mero riferimento ad una comunicazione di irregolarità; c) carenza della prova e illegittimo utilizzo di presunzioni; d) violazione dello statuto del contribuente ed omessa sottoscrizione della cartella impugnata; e) il calcolo degli interessi non consente di comprendere le percentuali applicate e le esatte modalità di calcolo; f) erronea applicazione delle sanzioni e loro inapplicabilità perché dovute a forza maggiore.

La Equitalia sud spa deposita in data 27/07/2012 controdeduzioni rileva ed eccepisce: a) l'eventuale difetto di compilazione della relata di cui alla pagina 1 della cartella è omissione assolutamente inidonea ad inficiare la validità della notificazione ed essa, comunque, sarebbe sanata ai sensi del combinato disposto degli artt. 160 e 156 comma 3 cpc, avendo l'atto raggiunto lo scopo a cui è destinato; b) infondate sono le eccezioni relative alla motivazione della cartella impugnata, poiché essa è rispondente ai requisiti richiesti dagli artt. 25 del dpr 602/73, nonché degli artt. 1 e 6 del DM n. 321/99; c) sulla sottoscrizione della cartella, le norme in vigore non prevedono alcunché in ordine all'invocata sottoscrizione; d) gli interessi sono stati applicati secondo le disposizioni normative vigenti; e) sulle questioni di merito, si eccepisce il difetto di legittimazione passiva.

L'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto ufficio legale, con controdeduzioni depositate il 17/09/2012 - Prot. N.2012/35807 -, chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. L'ufficio ritiene sussistenti i presupposti giuridici e di merito posti a sostegno della pretesa fiscale, precisando: a) sulla presunta inesistenza della notifica, eccepisce il difetto di legittimazione passiva; b) sulla presunta carenza di motivazione della cartella e sul presunto mancato rispetto dello statuto del contribuente, l'eccezione va ritenuta impropria dato che nella cartella opposta sono sicuramente evidenziati i dati richiesti dalla normativa in vigore; c) sulla presunta mancata sottoscrizione della cartella, non vi è violazione delle norme di riferimento; d) sulla presunta erronea ed illegittima applicazione delle sanzioni ed interessi, vi è rispetto delle norme in vigore.

La società ricorrente deposita in data 11/07/2013 memorie illustrative con cui svolge le seguenti osservazioni: a) sulla inesistenza della notifica, la difesa di controparte è destituita di ogni fondamento giuridico e contrasta non solo con le disposizioni vigenti di legge, ma anche con l'orientamento della giurisprudenza unanime. Quando la notifica è effettuata ai sensi dell'art. 60 del dpr 600/73, come nel caso di specie, la relata deve essere necessariamente compilata, pena l'inesistenza del procedimento notificatorio; b) la mancata compilazione della relata comporta la inesistenza della notifica; c) la mancata

sottoscrizione dell'agente notificatore e la mancanza indicazione della qualifica sono richiesti a pena di inesistenza anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione; d) l'atto era indirizzato alla società in via [redacted] 12, mentre dalla raccomandata informativa si evince che l'atto è stato consegnato alla moglie dell'amministratore della società, presso l'abitazione di quest'ultimo in [redacted] 2. Pertanto, si è verificata violazione dell'art. 145 cpc; e) la relata è priva della sottoscrizione del soggetto che ha ritirato la cartella in luogo del destinatario.

Motivi della decisione

La Commissione osserva che la società ricorrente ha sollevato una eccezione alla quale deve essere riconosciuto un carattere assolutamente pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, laddove ha dedotto la giuridica inesistenza della notificazione della cartella impugnata in quanto: a) la relata ivi apposta risulta assolutamente illeggibile ed apposta nella prima pagina e non già sull'ultima; b) mancata indicazione del soggetto notificatore, data di notifica, firma del soggetto che ha ricevuto l'atto. c) l'atto era indirizzato alla società in via [redacted] 12, mentre dalla raccomandata informativa si evince che l'atto è stato consegnato alla moglie dell'amministratore della società, presso l'abitazione di quest'ultimo in via [redacted] 13. Pertanto, si è verificata violazione dell'art. 145 cpc. Il Collegio osserva comunque che la resistente Equitalia Sud ha dato risposta alla eccepita "inesistenza" della notifica di tale atto, precisando che "l'eventuale difetto di compilazione della relata di cui alla pagina 1 della cartella è omissione assolutamente inidonea ad inficiare la validità della notificazione ed essa, comunque, sarebbe sanata ai sensi del combinato disposto degli artt. 160 e 156 comma 3 cpc, avendo l'atto raggiunto lo scopo a cui è destinato". Tanto premesso, il Collegio procede all'analisi del dato normativo e dell'elaborazione giurisprudenziale per decidere sulla fondatezza, o meno, della eccezione in esame. Il Collegio evidenzia che nel caso di specie: 1) la relata apposta, anziché "in calce", sulla prima pagina, determina il mancato rispetto delle formalità previste dalla normativa in tema di notificazione non offrendo garanzia che la consegna dell'atto sia avvenuta nella sua integralità e, di conseguenza, non comporta il prodursi dell'effetto giuridico ad esso conseguente "onde deve dirsi nulla la notificazione eseguita, ai sensi dell'articolo 156 comma 2 c.p.c., perché l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo" (Cass. Sent. 15199/2004); a questo proposito, dagli atti risulta che l'atto impugnato, rientrando nella presente fattispecie, deve considerarsi illegittimo per essere in contrasto con la menzionata regola iuris; 2) il soggetto destinatario dell'atto impugnato è persona giuridica, per cui sono applicabili i criteri stabiliti dall'articolo 145 c.p.c., il quale contempla una relazione di fungibilità totale tra la posizione di rappresentante legale, quella di incaricato alla ricezione degli atti, quella di altra persona addetta alla sede e quella di portiere (Cass. Se. Civile sez. VI. ord. 17/5/2013 n. 12182). A questo proposito, dagli atti risulta che l'atto impugnato è stato consegnato alla moglie dell'amministratore della società, presso l'abitazione di quest'ultimo in via Carducci 13; pertanto, risultano disattesi i criteri stabiliti dal citato articolo 145 c.p.c.; 3) l'Equitalia Sud non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione in suo possesso. Il Collegio evidenzia anche che il Giudice di legittimità (Cass. Sez. III, 25/1/11 n. 1750) ha statuito che la giuridica inesistenza della notificazione si configura nelle sole ipotesi in cui la notificazione manchi del tutto o sia effettuata in totale inosservanza della disciplina considerata in materia di rito, come si è verificato nel caso di specie risultando così dalla documentazione in atti. Per tutto quanto innanzi, il Collegio ritiene che deve essere affermata, in accoglimento del relativo motivo di ricorso, la inesistenza della impugnata cartella di pagamento, in tale statuizione restando assorbita ogni altro




questione. Il Collegio ritiene che l'oggettiva difficoltà del tema trattato ed il contrasto giurisprudenziale in atto sulla legittimità della notificazione delle cartelle di pagamento, inducono il Collegio a ritenere sussistente il presupposto di legge per il compenso delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento del ricorso, annulla l'impugnata cartella di pagamento per la giuridica inesistenza della sua notificazione. Spese di giudizio integralmente compensate.

Taranto, 10 dicembre 2013

Il Presidente



Il Relatore

